

# Fondazione GIO e FIORELLA JELMINI

## STATUTO

### **1. Scopo**

La Fondazione ha per scopo:

- promuovere la pratica, la didattica e la cultura dell'educazione fisica e delle diverse discipline sportive;
- promuovere la sicurezza e la prevenzione degli infortuni nelle pratiche sportive;
- promuovere e divulgare testi didattici inerenti l'educazione fisica.

### **2. Organizzazione**

Gli organi della fondazione sono:

- a. il Consiglio di Fondazione;
- b. l'Ufficio di revisione.

#### **2.1 Consiglio di Fondazione**

La Fondazione è gestita da un Consiglio di Fondazione composto da un minimo di 6 ad un massimo di 8 membri designati per due anni e rieleggibili.

La nomina degli ulteriori membri del Consiglio di Fondazione, come pure la loro sostituzione, avviene per coptazione.

Il Consiglio di Fondazione nomina il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario-Cassiere.

La carica di membro del Consiglio di Fondazione è puramente onorifica, riservata l'eventuale rifusione delle spese vive.

Esso si riunisce almeno una volta all'anno o quando il Presidente o la maggioranza dei membri ne fanno richiesta.

#### **2.2 Competenze del Consiglio di Fondazione**

Il Consiglio di Fondazione ha i seguenti poteri:

- a. amministra il patrimonio della Fondazione;
- b. elabora gli eventuali regolamenti della Fondazione;
- c. stipula e conclude contratti;
- d. decide sui finanziamenti;
- e. presenta il rapporto di attività annuale e i conti consuntivi e preventivi.

#### **2.3 Deliberazioni**

Il Consiglio di Fondazione può validamente deliberare se sono presenti la maggioranza dei suoi membri.

Le decisioni del Consiglio di Fondazione vengono prese alla maggioranza dei voti dei membri presenti.

In caso di parità di voti, quello del Presidente è decisivo.

### **3. Rappresentanza**

La Fondazione è validamente rappresentata dalla firma congiunta del Presidente con un altro membro del Consiglio di Fondazione.

### **4. Regolamento**

Il Consiglio di Fondazione ha la facoltà di disciplinare la propria attività mediante l'adozione di un regolamento speciale, riservate le norme contenute nel presente statuto.

### **5. Ufficio di revisione**

L'Ufficio di revisione esamina annualmente la gestione, i conti e i bilanci e sottopone al Consiglio di Fondazione il proprio rapporto scritto entro tre mesi dalla conclusione dell'anno di gestione, che di regola termina il 31 dicembre. Esso è costituito da una persona fisica o giuridica, avente in Svizzera il proprio domicilio, che ottempra ai requisiti e alle norme della categoria professionale.

La funzione di revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Fondazione.

### **6. Vigilanza**

La Fondazione è sottoposta alla vigilanza della competente Autorità Cantonale.

### **7. Pubblicazioni**

Organo di pubblicazione della Fondazione è il Foglio Federale Svizzero di Commercio.

### **8. Modifica dell'atto costitutivo**

Una modifica del presente statuto richiede la maggioranza qualificata dei due terzi del Consiglio di Fondazione, riservata la decisione dell'Autorità di Vigilanza.

### **9. Scioglimento della Fondazione**

Se lo scopo della Fondazione non può più essere raggiunto la stessa deve essere sciolta.

La decisione di scioglimento richiede l'adesione di tutti i membri del Consiglio di Fondazione.

In caso di scioglimento, il Consiglio di Fondazione decide sulla destinazione del patrimonio della Fondazione.

Rimane riservata la decisione della competente Autorità di Vigilanza.